

**L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI
 VACANZA SOCIO EDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI
 DIRETTIVE REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 2018**

1 – DEFINIZIONI E DIRETTIVE REGIONALI

La direttiva regionale dell'Emilia-Romagna n° 247 del 26/02/2018 chiarisce e definisce, aggiornando una precedente normativa, quali siano le finalità e i requisiti dei SOGGIORNI DI VACANZA SOCIO EDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI. Nello stesso giorno, con delibera n 276 la Giunta regionale ha approvato un progetto di sostegno economico a favore delle famiglie che iscrivono figli minori ai centri estivi. Affinchè le famiglie abbiano la possibilità di accedere ai contributi per le iscrizioni ai CENTRI ESTIVI sono previsti alcuni requisiti indispensabili, sia dei centri estivi per potersi definire tali, sia per le famiglie per poter accedere al contributo.

Il **centro estivo** svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e successive modifiche, articolo 14 comma 10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni accolti senza alcuna discriminazione, che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva, con proposte diversificate in base all'età.

Il **soggiorno di vacanza** è un servizio residenziale, in struttura, che ospita normalmente una o più comunità di ragazzi.

I centri estivi e i soggiorni di vacanza costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità:

- sviluppo della identità e alla socializzazione;
- favorire l'accoglienza, l'integrazione delle diversità, la partecipazione, l'integrazione e l'esercizio della cittadinanza
- conoscenza e al rispetto del territorio;
- prevenzione da rischi di disagio giovanile legati anche alla solitudine.

Rispondono ai bisogni delle famiglie, in un periodo dell'anno in cui l'offerta è limitata, con progetti diversificati riguardo all'ente organizzatore, alla struttura, alle attività, alle proposte ed agli orari.

I centri estivi possono essere organizzati da Enti pubblici (i comuni e le loro forme associative in Unioni di Comuni), Associazioni, Fondazioni, Società sportive, Cooperative, ecc. quindi soggetti pubblici e privati, in sede propria o in strutture pubbliche o private messe a disposizione per l'occasione.

1 A - LA NORMATIVA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Le nuove regole di funzionamento dei servizi estivi hanno tra gli obiettivi quello di prevenire casi di maltrattamento o abuso: rispetto al passato, la nuova "Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi nel territorio della regione Emilia-Romagna" che la Regione ha adottato, a vent'anni dalla precedente, semplifica alcuni requisiti strutturali e organizzativi, per agevolare l'apertura e la gestione dei centri.








Tra le altre novità introdotte, una più chiara distinzione tra centri estivi semiresidenziali e soggiorni vacanza residenziali: i primi, più comunemente diffusi, propongono durante il giorno attività ludico-ricreative e di socializzazione con gruppi di bambini e ragazzi dopo la chiusura delle scuole, mentre i servizi residenziali offrono ai ragazzi soggiorni con pernottamento in località turistiche (ad esempio, le ex colonie).

2 - CENTRI ESTIVI	3 - SOGGIORNI DI VACANZA
<p>L'obiettivo dei centri estivi è quello di offrire ai bambini e ragazzi, dopo la chiusura delle scuole, l'opportunità di trascorrere il tempo libero partecipando ad attività creative, educative e sportive. Nella maggioranza dei casi, il committente è il Comune di residenza, che affida la gestione del servizio a cooperative sociali o associazioni del territorio; in altri casi, i centri sono organizzati direttamente da privati (parrocchie, associazioni, cooperative, società sportive, ...).</p> <p>I centri estivi possono svolgere la propria attività in qualsiasi periodo dell'anno con i medesimi requisiti strutturali e organizzativi.</p> <p>Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.</p> <p>La conformità delle strutture non scolastiche ospitanti centri estivi deve rispondere alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza.</p>	<p>Per i soggiorni in campeggio e per quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi, si fa riferimento alla Legge Regionale Emilia-Romagna 16/2004 e successive modifiche con particolare riferimento all' art. 41 in cui si parla di "Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero". L'efficacia e la buona organizzazione di tali attività agevolano l'adeguatezza in termini di tutela dei ragazzi ospiti dei servizi oggetto di questa direttiva. Anche l'attività di vigilanza non è volta unicamente all'applicazione di sanzioni, ma tende innanzitutto alla ricerca di soluzioni per il ripristino della legalità e, in ultima analisi, dell'interesse del ragazzo.</p>






Per potersi definire CENTRI ESTIVI e di conseguenza dare alle famiglie la possibilità di accedere ai contributi, sono previsti alcuni requisiti minimi indispensabili.

A - REQUISITI TECNICI DELLE STRUTTURE UTILIZZATE (dotazioni minime)




Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori. I Comuni possono individuare altre tipologie di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi. Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.

CENTRI ESTIVI		SOGGIORNI DI VACANZA	
	1 - per attività all'aperto, disponibilità di spazi di dimensioni uguali o maggiori di 5 m ² per bambino. È consentito in aggiunta o in alternativa l'utilizzo di spazi esterni adiacenti anche diversi da quelli della struttura		1 - per attività all'aperto, disponibilità di spazi di dimensioni uguali o maggiori di 5 m ² per bambino.
	2 - per le attività collettive all'interno, comprensivo dello spazio per la ristorazione, almeno 2 m ² per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti comunali per attività analoghe	2 - per le attività collettive all'interno, comprensivo dello spazio per la ristorazione, almeno 2 m ² per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti comunali per attività analoghe. Per la ristorazione, se lo spazio è diverso, almeno 1,2 m ² per bambino.	
	3 - devono prevedere servizi igienici separati per i bambini e gli educatori. Occorre un lavabo ogni 15 bambini e un WC ogni 25. Inoltre almeno uno dei servizi igienici deve essere accessibile ai portatori di handicap.	3 - devono prevedere servizi igienici separati per i bambini e gli educatori. Occorre un lavabo ogni 6 bambini, un WC e una doccia ogni 10. Inoltre almeno uno ogni 60 deve essere accessibile ai portatori di handicap.	
	4 - è obbligatoria la presenza di una cassetta di pronto soccorso	4 - è obbligatorio avere un locale per la medicazione con almeno un lavabo e una infermeria con almeno due posti letto e ampia almeno 14 m ² oltre alla presenza di una cassetta di pronto soccorso	
	/	5 - per il pernottamento non più di 20 minori per stanza con almeno 2 m ² per bambino, ed almeno 1 posto letto ogni 60 utilizzabile da disabili	
	6 - Tutti gli spazi interni ed esterni ad uso collettivo devono essere accessibili anche ai disabili.		

B - REQUISITI FUNZIONALI PER UN CENTRO ESTIVO (dotazioni minime)

CENTRI ESTIVI		SOGGIORNI DI VACANZA	
	1 - la presenza di un responsabile con ruolo di coordinatore, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o comunque fornito di esperienza in campo educativo. Dal 2020, per il responsabile del centro che accoglie più di 20 bambini, sarà indispensabile, secondo la nuova direttiva regionale, avere una formazione più specifica in uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo.	1 - la presenza di un responsabile con ruolo di coordinatore, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o comunque fornito di esperienza in campo educativo. Dal 2020, per il responsabile del centro che accoglie più di 20 bambini, sarà indispensabile, secondo la nuova direttiva regionale, avere una formazione più specifica in uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo.	
	2 - presenza di almeno un maggiorenne ogni 20 minori,	2 - presenza di almeno un maggiorenne ogni 10 minori, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore, oltreché del necessario personale ausiliario.	
	3 - per garantire l'igiene e la correttezza alimentare, la somministrazione dei pasti nei centri estivi deve fare riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e rispettare le linee guida regionali per l'offerta di alimenti e bevande salutari	Inoltre, l'ente gestore deve trasmettere all'AUSL di competenza territoriale le tabelle dietetiche	
	/	4 - presenza di personale sanitario tra cui un medico che dichiara con atto formale l'assunzione della responsabilità e con funzioni di direttore sanitario della struttura; un infermiere o assistente sanitario ogni 50 ragazzi che assicuri anche l'applicazione dei regimi alimentari previsti. In strutture con meno di 50 minori è sufficiente garantire la pronta disponibilità.	
	5 - con l'obiettivo di mettere i più piccoli al riparo dal rischio di maltrattamenti e abusi, il personale che opera a stretto contatto con i bambini dovrà presentare una dichiarazione che attesti l'assenza di condanne per abuso su minori (certificato penale).		

C - REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE

CENTRI ESTIVI		SOGGIORNI DI VACANZA	
	1 - Si applica l'obbligo per le vaccinazioni come per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n.119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Solo la vaccinazione antiftica non è richiesta dalle Regioni italiane per l'ammissione nei centri estivi.		
	2 - in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore è necessario presentare l'opportuna documentazione in particolare in merito ad allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata) e a patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere) da riportare in apposita "scheda sanitaria per minori" o documento autocertificati da chi esercita la responsabilità genitoriale.	Inoltre, per soggiorni in strutture in altre regioni occorre rispettare le relative disposizioni.	
	3 - Il personale addetto alla struttura è esentato dal presentare certificato di idoneità sanitaria, mentre il personale addetto alla preparazione / somministrazione / porzionamento dei pasti nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. I camerieri sono esentati dall'attestato di formazione.		

4 – PROCEDURE E CONTROLLI

4 A - PROCEDURE PER L'APERTURA DEI CENTRI ESTIVI

I soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività (v. 2.1), inoltrano (ai sensi della L.R. n.34/1997 e D.C. R. 1061/98 e s.m.i, dell'art.19 della Legge n.241 del 1990, della L.R.28/7/2008 n°14) segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) al comune sede della struttura. In allegato alla SCIA, il soggetto gestore trasmette:

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla presente direttiva e l'impegno alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza.
- un sintetico "**progetto organizzativo**", contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali),
- la **scheda descrittiva della struttura** rappresentante gli spazi effettivamente destinati all'attività di cui trattasi, **la tabella dietetica/menù**.
- per ciascun membro del personale che opera a stretto contatto con i minori dichiarazione che attesti l'assenza di condanne per abuso su minori (**certificato penale**). Ai centri estivi, infatti, si applica la legge nazionale "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet*", che prevede l'interdizione definitiva da qualunque incarico in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori per chi si macchia di tali reati.



La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività; l'avvenuta presentazione –in modo corretto e completo– costituisce già titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività. La SCIA e la documentazione allegata sarà trasmessa al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di competenza territoriale per consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza di competenza.

In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del comune, la SCIA è rappresentata dall'atto di assegnazione.

In caso di affidamento di servizi da parte di Enti locali/Pubbliche amministrazioni a "imprese", sono richiamate le disposizioni in materia di "Promozione della responsabilità sociale delle imprese", di cui all'art. 26 della LR 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

Ai fini dei controlli di competenza, il comune trasmette all'Ausl competente l'elenco delle attività segnalate con SCIA e degli assegnatari di appalto o concessione.

In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore, il comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

La "Segnalazione di avvio dell'attività" è compilata in regime di autocertificazione. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall'art. 19, comma 6, della L. 241/90, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, della Legge n. 122/2010.

4 B - VIGILANZA E SANZIONI



La direttiva regionale si rivolge agli enti locali e loro forme associative per l'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di vigilanza e ai soggetti pubblici e privati che organizzano e/o gestiscono centri estivi o soggiorni di vacanza.

Gli indirizzi riguardanti l'apertura e l'organizzazione dei soggiorni socio educativi di vacanza in struttura e dei centri estivi hanno l'obiettivo di consentire agevolmente lo svolgimento in sicurezza nei luoghi interessati dalle attività stesse.

Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del comune cui sono attribuite (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm.) le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza e centri estivi a favore di minori, e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

Lo stesso art. 14, al comma 10, prevede che il centro estivo sia soggetto a segnalazione di inizio attività, e non ad autorizzazione al funzionamento, in quanto ritenuta sufficiente, per servizi di breve durata, una procedura semplificata rispetto all'autorizzazione al funzionamento.

Il Comune esercita l'attività di vigilanza e controllo avvalendosi del sistema operativo "Servizi per la Scuola" per un controllo formale, della "Commissione per la Valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti di legittimazione dei fornitori" nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi (nei casi di grave inadempienza strutturale), dell'Azienda U.S.L. nonché di altri Organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo e, qualora venga accertata l'assenza di uno o più requisiti, diffida il soggetto gestore del Centro Estivo a provvedere al necessario adeguamento.

5 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LE SPESE DI ISCRIZIONE

Un aiuto concreto arriva dalla Regione Emilia-Romagna, che con il "Progetto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi" - approvato dalla Giunta il 26 febbraio 2018 - ha stanziato 13 milioni di euro su due anni (6 per il 2018, 7 per il 2019) per consentire ai genitori di fronteggiare la spesa e favorire la massima partecipazione dei bambini ai servizi estivi. Il provvedimento potrà interessare circa 450 mila bambini. Per l'Emilia-Romagna si tratta di un'offerta molto varia, sia per l'ampia fascia d'età che copre, da 3 a 13 anni, sia per la logistica: ci sono campi organizzati in città, al mare, in palestra, al parco; molteplici anche le attività proposte: dal gioco ai laboratori, dalla scoperta della natura allo sport.

Le risorse destinate a questo intervento provengono dal Fondo sociale europeo.



5 A - REQUISITI SOGGETTIVI.

Affinchè venga riconosciuto il contributo, le famiglie devono risultare residenti in Emilia-Romagna e composte da entrambi i genitori, o uno solo in caso di famiglie mono genitoriali, occupati e con un reddito Isee annuo entro i 28 mila euro. Per accedere alla richiesta di contributo occorre scegliere uno dei centri inseriti nell'elenco comunale. La richiesta dovrà essere fatta contestualmente all'iscrizione, presentando la dichiarazione Isee. Spetta al Comune l'istruttoria, il controllo dei requisiti e la successiva compilazione della graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Il contributo prevede fino a un massimo di 210 euro: 70 euro a settimana per 3 di frequenza.

I CENTRI ESTIVI che risulteranno avere tutti i requisiti di qualità contenuti nella nuova Direttiva (tra i quali anche l'attività svolta in modo continuativo da almeno due anni) potranno essere iscritti in un apposito elenco stilato e gestito dal Comune o dall'Unione di Comuni (l'ambito territoriale che comprende più Comuni associati per gestire i servizi sociali di base). In questo elenco saranno inseriti come aderenti al progetto direttamente quelli promossi dal Comune, e quelli privati individuati però tramite bando.

"Per la prima volta ci si occupa di aiutare concretamente le famiglie nella conciliazione tra vita e lavoro e nella gestione dei figli durante i mesi estivi. Con una misura così importante per tantissimi genitori, integriamo un pacchetto di politiche familiari su cui da tempo lavoriamo. Penso al primo Piano regionale sull'adolescenza che approveremo entro l'estate, con cui mettiamo in campo una serie di interventi specifici: tra gli altri, la prevenzione delle dipendenze da alcol, droga e social network, ma anche il contrasto al disagio relazionale e l'abbandono scolastico. E penso anche ai nuovi Indirizzi per i servizi 0-6 che conterranno importanti novità. Le famiglie sono il pilastro della nostra società e pertanto vanno aiutate e facilitate. La loro vita non deve essere un'acrobatica ricerca di equilibri: è indispensabile possano contare su sostegni e opportunità adeguate, così che ad essere penalizzate non siano sempre per prime le donne che lavorano".

Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore al Welfare

6 - LE ATTIVITÀ ESTIVE DELL'ANSPI

Quindi, in sostanza, per poter utilizzare il termine CENTRO ESTIVO e consentire alle famiglie di accedere al contributo dalla Regione, se in possesso dei requisiti, occorre anzitutto che il CENTRO ESTIVO sia tale, ovvero rispetti tutte le caratteristiche previste nella normativa regionale per essere inseriti negli appositi elenchi del Comune.

Ma alle attività estive (ma non solo estive) promosse dai nostri circoli e oratori conviene aderire a questo progetto? I requisiti richiesti sono più che validi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei minori. È probabile che già molte nostre attività corrispondano positivamente con le caratteristiche elencate nei provvedimenti regionali: in caso contrario si invita caldamente ad adeguarsi, soprattutto in ottica di una maggior tutela dei ragazzi che ci vengono affidati. La mancanza di qualcuno dei requisiti, tuttavia, non impedisce di continuare ad organizzare come negli anni passati le attività con i ragazzi: occorre però chiamarle con un nome diverso da Centro Estivo (quindi Campo estivo, Grest, Crest, Cre... oratorio estivo, estate ragazzi ecc...) ed essere consapevoli che in questo caso, però, non sarà possibile per le famiglie accedere ai finanziamenti regionali.

Ma la qualità dei nostri servizi caratterizzati da una impronta cattolica con spirito oratoriano, grazie anche ai temi e alle riflessioni proposti attraverso gli ottimi sussidi annuali che l'ANSPI offre gratuitamente, e la richiesta di quote di iscrizione già molto più basse rispetto a quelle dei "Centri Estivi" dovrebbero continuare ad incoraggiare l'iscrizione alle nostre proposte anche senza la possibilità (oltretutto non del tutto garantita) del contributo regionale.

Matteo Catellani 16 marzo 2018